

STATUTO CROSSLINES APS

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via San Benedetto 40, 82030 Ponte (BN), Italia, con carattere ed operatività nazionali e internazionali, quale Ente del terzo settore l'Associazione denominata "CROSSLINES - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "CROSSLINES APS" seguito dall'indicazione della località della sede.

Art.2 - PRINCIPI FONDAMENTALI – SCOPI

L'Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera senza distinzione di lingua, religione, etnia e sesso per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5 D.Lgs. 117/2017) mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo finalizzate alla solidarietà internazionale, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125.

L'Associazione ha lo scopo di:

2.1 promuovere l'affermazione e la tutela dei diritti umani attraverso iniziative volte al raggiungimento di una pari dignità civile e umana;

2.2 svolgere progetti ed attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 in particolare in favore delle popolazioni colpite da catastrofi naturali, da situazioni belliche o eventi straordinari di altra natura;

2.3 promuovere e perseguire azioni di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria a favore dei minori e delle loro famiglie attraverso la

collaborazione con altri enti pubblici o privati e il coordinamento di programmi sanitari di telemedicina che permettano il monitoraggio dei pazienti a distanza, al fine di garantire pari accesso alle cure mediche anche per soggetti a cui non è garantita alcuna assistenza sanitaria locale;

2.4 servizi di assistenza sociosanitaria a favore dei degenti in ricovero presso cliniche o aziende sanitarie ospedaliere in particolare per soggetti con handicap, tossicodipendenti, minori e persone in condizione di disagio sociale attraverso attività e servizi di riabilitazione; centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, la scuola o strutture di accoglienza;

2.5 istituire e gestire strutture diurne e notturne di accoglienza e formazione, per soggetti appartenenti alle categorie più deboli al fine di tutelare e promuovere i diritti per l'infanzia e le Pari Opportunità, rivolte alle famiglie e alle donne e ai minori in difficoltà, includendoli in programmi di sostegno alla genitorialità;

2.6 istituire dei centri di recupero psicofisico per orfani e vedove di guerra reduci da traumi quali abbandono, eventi bellici, violenze domestiche e qualsiasi altro trauma perché cittadini di Paesi ad elevata instabilità politico-sociale, attraverso progetti specifici, con la collaborazione di figure professionali quali psicologi, neuropsichiatri infantili e counselors;

2.7 curare procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;

2.8 avviare iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

2.9 avviare programmi specifici di recupero, di istruzione e formazione per tutti i soggetti deboli, svantaggiati e in difficoltà, sia italiani che stranieri, promuovendone la reintegrazione sociale;

2.10 realizzare progetti di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica;

2.11 organizzare raccolte e distribuzioni alimentari per persone bisognose;

2.12 avviare progetti di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

2.13 promuovere iniziative culturali e musicali, saggi, concerti, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e istituti scolastici;

2.14 promuovere una politica di supporto, formazione ed educazione che favorisca

l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di abbattere il divario digitale (Digital Divide) per garantire pari opportunità di crescita e inclusione sociale;

2.15 realizzare progetti di ricerca scientifica finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita di profughi e rifugiati attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative anche mediante l'ausilio di energie rinnovabili;

2.16 promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile, tutela ambientale, educazione civica, al fine di attuare misure di controllo e prevenzione dei danni ambientali e ridurre l'inquinamento, anche attraverso programmi di agricoltura sostenibile, utilizzo di energie alternative green e tecnologie innovative per garantire un impiego attento e rispettoso delle risorse ambientali.

2.17 realizzare progetti di aiuto e supporto agli immigrati e rifugiati politici provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

2.18 promuovere servizi di mediazione culturale facilitando la comunicazione tra cittadini immigrati e pubbliche amministrazioni, garantendo l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e promuovendo percorsi di inclusione sociale;

2.19 favorire attività sportive e ricreative, tornei e manifestazioni in generale, promuovendo la pratica dello sport come momento di gioco, svago, divertimento, cura della propria salute e benessere psicofisico, occasione di crescita personale attraverso il confronto con gli altri, condivisione di valori quali rispetto, lealtà, impegno, non violenza e uguaglianza;

2.20 avviare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

2.21 promuovere pari opportunità e iniziative di aiuto reciproco per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse (banca del tempo), di cui all' art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53;

2.22 assistere e sostenere la nascita e lo sviluppo di microimprese, piccole iniziative commerciali e di altre iniziative portate avanti da soggetti che, se non supportati adeguatamente, rischiano di rimanere emarginati dalla vita economico-sociale anche attraverso convenzioni con Istituti di Credito per l'avvio di progetti di Microcredito atti a

favorire l'erogazione di finanziamenti ai soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito, sia in ambito nazionale che internazionale;

2.23 attuare programmi di divulgazione e sviluppo del mercato Equo e Solidale e della finanza etica;

2.24 promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi dei diritti umani, della pace, della solidarietà;

2.25 organizzare viaggi di sensibilizzazione promuovendo un turismo responsabile solidale e sostenibile, al fine di promuovere una conoscenza bidirezionale in un'ottica di scambio e rispetto delle diverse culture e luoghi che si visitano.

Per il raggiungimento di detti scopi, l'Associazione potrà:

2.26 avviare direttamente o indirettamente iniziative di raccolta fondi e di solidarietà in favore delle popolazioni bisognose al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art 36 D.Lgs. 117 2017, anche attraverso manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, concerti, attività sportive dilettantistiche;

2.27 reclutare ed organizzare, secondo criteri che saranno definiti in appositi programmi, una rete di volontari disposti ad avviare progetti di utilità sociale;

2.28 istruire, inviare e sostenere personale qualificato nei Paesi in via di sviluppo, a sostegno di progetti di assistenza già esistenti o da avviare;

2.29 avviare e gestire uffici e centri, nonché costituire strutture sociali ed assistenziali, atti allo sviluppo dei fini associativi.

In tutte le attività predette, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di membri stessi dell'Associazione o di terzi, retribuita o a titolo volontario, conservando la direzione e la supervisione degli interventi. L'Associazione potrà inoltre avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, purché siano rispettati gli scopi e le finalità sopra indicate.

Art.3 - SOCI

3.1 i membri dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari. Sono i soci successivamente ammessi, coloro che partecipano attivamente



alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie;

3.2 possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che aderiscono e condividono i principi associativi e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa;

3.3 le persone fisiche o giuridiche che, condividendone scopi e finalità, vogliono diventare soci devono farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne verifica le opportune idoneità;

3.4 nella domanda di ammissione, sottoscritta anche da un associato, il richiedente deve dichiarare di accettare senza riserve il presente Statuto e gli eventuali;

3.5 la domanda di ammissione dell'associato diverso dalla persona fisica deve contenere copia del proprio statuto e della delibera dell'organo preposto alla gestione da cui risulti la richiesta di ammissione;

3.6 per gli associati diversi da persone fisiche è necessario indicare annualmente il nominativo del suo legale rappresentante presso l'Associazione e del suo delegato;

3.7 l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo;

3.8 tutti gli associati hanno diritto ad un solo voto in Assemblea;

3.9 tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'Associazione;

3.10 i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa con le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;

3.11 le quote non sono né trasmissibili né rivalutabili;

3.12 l'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017. L'assunzione di eventuali lavoratori dipendenti dovrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.

3.13 La qualità di Socio si perde per:

- Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale.

Art.4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 4.1 Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
- 4.2 Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.
- 4.3 Eventuali donazioni, destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.
- 4.4 Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali pubblici o privati e da sponsorizzazioni, nonché da attività commerciali marginali.

Art.5 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art.6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del

bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominativo fra i membri del Direttivo.

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo di raccomandata o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Socio con diritto di voto, almeno 15 giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;

L'Assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni sulle seguenti materie, che devono essere sempre adottate mediante deliberazione Assembleare: le modificazioni dell'atto costitutivo, lo scioglimento anticipato volontario dell'Associazione, la nomina e la revoca dei Consiglieri, la nomina dei Revisori dei Conti, la nomina o la revoca dei liquidatori ed i relativi compensi e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue.

Uno dei Soci o uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti i Soci, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun Socio deve far pervenire presso la sede sociale, all'attenzione del Segretario, l'eventuale consenso sulla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la

provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi la posta elettronica e devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei Soci. La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di oltre la metà dei Soci. La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all'invio del testo proposto.

Le risposte che dovessero pervenire oltre la scadenza del suddetto termine non saranno computate, neanche ove fossero risposte favorevoli all'adozione della decisione.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da tutti i soci fondatori e resterà in carica per tre anni, quando si riunirà, ai fini della elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci. Se nel corso del primo mandato dovesse verificarsi per un qualsiasi motivo l'eventualità della mancanza di uno dei soci fondatori, gli altri componenti del Consiglio Direttivo valuteranno se provvedere a nomine sostitutive del socio fondatore receduto o comunque assente. Il Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti figure: Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), Vicepresidente, Tesoriere e Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio stesso).

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio Direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- eleggere il presidente dell'Associazione;
- ammettere i nuovi soci;
- escludere i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi del presente statuto
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare l'eventuale bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico e presentarlo all'approvazione dell'Assemblea;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;

- redigere e presentare all' Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
- predisporre, stabilire e approvare la determinazione della quota annuale associativa di adesione da versare da parte dei soci, o l'importo dei contributi in danaro che ulteriormente dovessero essere deliberati.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività, in seno agli organi sociali, a titolo gratuito.

Art.8 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica dieci anni; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art.9 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art.10 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per le predisposizioni del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione

unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 11 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

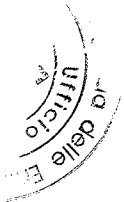
Il Presidente dura in carica 10 anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Art. 13 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e può delegare alcune funzioni.

Spetta al Presidente:

- 
- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
 - e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente.

Art. 14 - VICEPRESIDENTE

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente dell'Ente.

Art. 15 - TESORIERE

Il Tesoriere, che può essere anche la stessa figura del Segretario, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Svolge quindi le seguenti funzioni:

- predispone la bozza di bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha il compito di:

- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare il verbale della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- provvedere all'aggiornamento del libro dei soci.

Art. 17 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti

dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 20 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 21 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 23 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori: